

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 25805 /UP del 19/10/2023

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE
- TRIENNIO 2019/2021 - DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'EX
DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Il giorno 19 ottobre 2023, alle ore 11.30 c/o la sede del CRRS sita in Aosta,
c/o il Dipartimento Personale e Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma
Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni
Sindacali, Ornella Badery ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative:

FP/CGIL - IGOR DE BELLI - SILVIA GRASI - MICHELE MONTELEONE

CISL/FP
SAVI - JEAN DONDEYNAL CHIARA PASQUALETTI

SAVT/FP - ALBERTINELLI CLAUDIO

UIL - CRETIER MAURO - GUIDO ROSITA

UIL/FPL - BIZZOTTO ROBERTA

CONAPO - PAU NICOLA


preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche
contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della
Giunta regionale del 9/10/2023 n. 1128 concernente l'autorizzazione, al Presidente del
Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48,
comma 7 della l.r. n. 22/2010, del testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO




l'allegato accordo per il rinnovo contrattuale - triennio 2019/2021 - del personale
dipendente dell'ex Direzione Agenzia del lavoro con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di natura privatistica.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 9/10/2023 n. 1128 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
del Comitato Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ornella BADERY)



Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL	
CISL/FP SAVT	
SAVT/FP UIL	
UIL/FPL	
CONAPO	

INDICE

PREMESSA	2
Art. 1.....	3
(Campo e ambito temporale di applicazione)	3
Art. 2.....	4
(Stipendio tabellare).....	4
Art. 3	5
(Effetti dei nuovi stipendi e delle indennità)	5
Art. 4.....	5
(Compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni orarie).....	5
Art. 5.....	7
(Fondo per la progressione orizzontale)	7
Art. 6.....	7
(Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)	7
Art. 7.....	8
(Welfare integrativo)	8
Art. 8.....	8
(Norma di rinvio)	8
Art. 9.....	8
(Decorrenza).....	8
Art. 10.....	8
(Norma di salvaguardia)	8

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including a large, stylized signature on the left, several smaller initials in the center and right, and a signature at the bottom right.

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE - TRIENNIO 2019/2021- DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'EX DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

PREMESSA

Il personale dipendente – Esperti - dalla ex Direzione Agenzia del Lavoro ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, disciplinato da apposita convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998;

La Regione, attraverso provvedimenti legislativi, ha definito il trasferimento dei compiti già attribuiti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e la riorganizzazione dei servizi relativi alle politiche attive del lavoro.


Con il presente accordo si definisce la disciplina contrattuale di natura economica per il triennio 2019/2021, a seguito della direttiva n. 2/2023, impartita dal Comitato Regionale per le Politiche Contrattuali (COREPOC).



A collection of handwritten signatures and initials, including 'CR', 'RR', and several stylized names, arranged in a loose, non-linear pattern.

Art. 1
(Campo e ambito temporale di applicazione)

1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico e giuridico 2019/2021.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza dell'amministrazione interessata da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente destinatario entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti per il rinnovo contrattuale.
7. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dipendenti un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.
8. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S. e sottoscritte dallo stesso nonché dalle parti sociali rappresentative.
9. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a long, flowing signature. To its right, there are several smaller, more stylized signatures and initials, including what appears to be 'R', 'A', and '3'. On the far right, there are initials 'R2' and 'CR' with a small '3' below them.

Art. 2
(Stipendio tabellare)

1. Lo stipendio tabellare del personale a tempo indeterminato, così come stabilito dall'art. 1 del C.C.R.L. del 7/10/2019, è incrementato degli importi mensili lordi, da corrispondere per tredici mensilità, indicati nelle seguenti tabelle e alle decorrenze ivi stabilite.

Tabella A) - Incrementi stipendiali dal 1/1/2019

INIZIALE (1° PROGR.)	DOPO 2 ANNI (2° PROGR.)	DOPO 5 ANNI (3° PROGR.)
€ 34,21	€ 35,12	€ 36,75

Tabella B) - Incrementi stipendiali dal 1/1/2020

INIZIALE (1° PROGR.)	DOPO 2 ANNI (2° PROGR.)	DOPO 5 ANNI (3° PROGR.)
€ 54,60	€ 56,05	€ 58,64

(a) L'importo a decorrere dal 1/1/2020 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2019 di cui alla Tabella A)

Tabella C) - Incrementi stipendiali dal 1/1/2021

INIZIALE (1° PROGR.)	DOPO 2 ANNI (2° PROGR.)	DOPO 5 ANNI (3° PROGR.)
€ 115,54	€ 118,60	€ 124,10

(b) L'importo a decorrere dal 1/1/2021 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2020 di cui alla Tabella B)

Tabella D) - Stipendio tabellare rideterminato dal 1/1/2019

INIZIALE (1° PROGR.)	DOPO 2 ANNI (2° PROGR.)	DOPO 5 ANNI (3° PROGR.)	4A PROGRESSIONE	5A PROGRESSIONE
€ 29.122,14	€ 29.895,49	€ 31.281,90	€ 31.688,22	€ 31.891,37

Tabella E) - Stipendio tabellare rideterminato dal 1/1/2020

INIZIALE (1° PROGR.)	DOPO 2 ANNI (2° PROGR.)	DOPO 5 ANNI (3° PROGR.)	4A PROGRESSIONE	5A PROGRESSIONE
€ 29.366,82	€ 30.146,65	€ 31.544,58	€ 31.950,90	€ 32.154,05

Tabella F) - Stipendio tabellare rideterminato dal 1/1/2021

INIZIALE PROGR.) (1°	DOPO 2 ANNI (2° PROGR.)	DOPO 5 ANNI (3° PROGR.)	4A PROGRESSIONE	5A PROGRESSIONE
€ 30.098,10	€ 30.897,25	€ 32.330,10	€ 32.736,42	€ 32.939,57

Art. 3

(Effetti dei nuovi stipendi e delle indennità)

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto alla pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR/TFS, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. L'erogazione degli arretrati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo.

Art. 4

(Compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni orarie)

1. Le tabelle contenute nell'articolo 4 del contratto del 3/6/2019 sono così sostituite per le annualità 2019, 2020 e 2021.

RIDETERMINAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - ANNO 2019 -

		STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO	STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO	STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 20,82	€ 23,53	€ 27,15
	4A PROGRESSIONE	€ 21,09	€ 23,84	€ 27,51
	5A PROGRESSIONE	€ 21,22	€ 23,99	€ 27,68

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right, some with a date '5/3'.

		MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO (15%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO (30%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 2,72	€ 5,43	€ 9,05
	4A PROGRESSIONE	€ 2,75	€ 5,50	€ 9,17
	5A PROGRESSIONE	€ 2,77	€ 5,54	€ 9,23

RIDETERMINAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - ANNO 2020 -

		STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO	STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO	STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 20,99	€ 23,73	€ 27,38
	4A PROGRESSIONE	€ 21,26	€ 24,04	€ 27,74
	5A PROGRESSIONE	€ 21,40	€ 24,19	€ 27,91

		MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO (15%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO (30%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 2,74	€ 5,48	€ 9,13
	4A PROGRESSIONE	€ 2,77	€ 5,55	€ 9,25
	5A PROGRESSIONE	€ 2,79	€ 5,58	€ 9,30

RIDETERMINAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - ANNO 2021 ED ANNUALITA' SUCCESSIVE -

		STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO	STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO	STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 21,52	€ 24,32	€ 28,06
	4A PROGRESSIONE	€ 21,79	€ 24,63	€ 28,42
	5A PROGRESSIONE	€ 21,92	€ 24,78	€ 28,59

6

		MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO (15%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO (30%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 2,81	€ 5,61	€ 9,35
	4A PROGRESSIONE	€ 2,84	€ 5,68	€ 9,47
	5A PROGRESSIONE	€ 2,86	€ 5,72	€ 9,53

Art. 5

(Fondo per la progressione orizzontale)

1. A decorrere dal 1/1/2023, a valere sulle risorse finanziarie del triennio 2019/2021, le risorse previste dall'art. 2, comma 1, del C.C.R.L. del 15/3/2018, destinate alla 5° progressione orizzontale, sono rideterminate come indicato nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO			
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4A PROGRESSIONE	IMPORTI DESTINATI ALLA 5A PROGRESSIONE	TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
ESPERTI	242,10	242,10	484,20

2. Gli importi di cui al precedente comma si moltiplicano per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. I posti a tempo parziale indeterminato vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.

Art. 6

(Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)

1. Gli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^ e per la 5^ posizione retributiva sono indicati nella seguente tabella:

VALORE INCREMENTI		
POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO 4A PROGRESSIONE	INCREMENTO 5A PROGRESSIONE
D	406,32	609,47

2. Le metodologie di applicazione e di ripartizione sono quelle contenute negli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'Accordo collettivo regionale di lavoro per l'erogazione di somme una tantum relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017 e la modificazione dell'Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, del 7/11/2018.

Art. 7
(Welfare integrativo)

1. Tramite successiva contrattazione di comparto verrà disciplinata la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
 - a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b. supporto dell'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dall'amministrazione ed il finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato.
3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali.

Art. 8
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente accordo sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni normative dei contratti vigenti per il personale appartenente alle categorie del comparto unico regionale della Valle d'Aosta.

Art. 9
(Decorrenza)

1. La decorrenza del presente contratto è fissata dal primo giorno del mese successivo dalla sua sottoscrizione, salvo ove diversamente disciplinato.

Art. 10
(Norma di salvaguardia)

1. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non interverranno successivi accordi ed i benefici economici dovranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

